



01367-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gerardo Sabeone	- Presidente -	Sent. n. sez. 2659/2021
Barbara Calaselice		UP - 25/10/2021
Michele Romano	- Relatore -	R.G.N. 13275/2021
Matilde Brancaccio		
Giuseppe Riccardi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. (omissis) , nata in (omissis)
2. (omissis) , nata ad (omissis)

avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;

udito il difensore delle imputate, avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 16 luglio 2019 del Tribunale di Grosseto che ha affermato la penale responsabilità di (omissis) ed (omissis) per il delitto di furto aggravato dalla destrezza e, quanto ad (omissis) , dalla recidiva reiterata specifica e le ha condannate alla pena di giustizia.

Alle due imputate si contesta di essersi appropriate, a scopo di profitto, di numerosi gioielli sottraendoli all'interno di una gioielleria con destrezza, atteso che mentre la (omissis) distraeva l'addetto alla vendita la (omissis) occultava i

monili all'interno della bocca.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso (omissis) ed (omissis) (omissis), a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo motivo entrambe le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., nonché la carenza di motivazione in ordine all'aggravante della destrezza.

In particolare, le due ricorrenti invocano la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) sostenendo che l'approfittare della distrazione della persona offesa è circostanza di fatto che non vale ad integrare l'aggravante della destrezza.

2.2. Con il secondo motivo la sola (omissis) lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen..

La Corte di appello ha affermato che il reato costituisce espressione di spiccata capacità criminale.

Ai fini della sussistenza della recidiva il giudice non deve, invece, limitarsi ad esaminare i fattori significativi della condotta sottoposta al suo giudizio, ma deve verificare se sussista una relazione tra tali fattori e quelli rivenienti dal pregresso corredo penale dell'imputato, esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde accertare se — in ragione della natura dei vari reati, del tipo di devianza di cui sono espressione e della eventuale omogeneità di essa, della qualità e del grado di offensività da essi dimostrato, della maggiore o minore distanza temporale intercorsa fra un fatto e l'altro nonché della occasionalità della ricaduta nel delitto ovvero della sua rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli precedentemente commessi, a criteri di sostanziale sistematicità — sia possibile esprimere, correlando i fatti del passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, l'esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più intensa pericolosità in capo al soggetto in quel momento giudicando.

La Corte di appello, nel confermare l'applicazione della recidiva, non si sarebbe attenuta a tali criteri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di furto, che la circostanza

aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla *res*, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del fatto operata dai due giudici del merito, la disattenzione del venditore è stata intenzionalmente provocata dalla (omissis), che gli chiedeva di esporre diversi oggetti e di fornirle informazioni sulle loro caratteristiche.

2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ampiamente chiarito le ragioni per le quali il nuovo reato, anche alla luce dei precedenti penali della (omissis), costituisce manifestazione di una maggiore e più spiccata capacità a delinquere. In particolare, ha segnalato che il reato è stato pianificato con cura e da tempo, atteso che la (omissis) si è spostata in altra Regione allo scopo di commetterlo.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/10/2021.


Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Gerardo Sabeone




Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Ingresso al Tribunale di Roma

14 GEN 2022

14 GEN. 2022



3

